



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

## REGOLAMENTO INTERNO "ALLENATORI" SOCIETA' DILETTANTISTICHE

### ASSOCIATE ALLA LNP - LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

Predisposto e approvato dalla LNP - LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

Con riferimento all'articolo 4 del Regolamento Esecutivo Tesseramento FIP, è stato redatto il seguente **"Regolamento Interno Società dilettantistiche associate alla LNP"** (di seguito **"Regolamento"**) che avrà validità vincolante per le **Società** partecipanti ai campionati dilettantistici della Lega Nazionale Pallacanestro e per gli **Allenatori** con le stesse tesserati (di seguito **"Parti"**), che è da intendersi ad ogni effetto e conseguenza quale allegato all'accordo economico individuale sottoscritto tra le Parti, formandone parte integrante e sostanziale.

Il presente Regolamento potrà essere sostituito da eventuali altri regolamenti predisposti dalle singole Società le cui regole contenute non potranno comunque essere in contrasto con i principi generali dell'Ordinamento Statale e Sportivo, né risultare vessatorie o limitative della libertà individuale, né potranno contenere clausole che risultino incompatibili con lo schema normativo del presente Regolamento che le Parti si impegnano a considerare sempre prioritario e vincolante rispetto a qualsiasi successivo e/o ulteriore accordo e/o regolamento sottoposto.

#### **1. Campo di applicazione**

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra le Società sportive non professionistiche partecipanti ai Campionati Nazionali Maschili e associate della LNP, da una parte, e gli Allenatori tesserati per tali Società, dall'altra. In nessun caso lo stesso può derogare a regole o norme contenute nei Regolamenti Federali vigenti.
- 1.2 Il presente accordo è vincolante per tutte le Società e gli Allenatori che prendono parte ai Campionati di cui all'art. 1.1.

#### **2. Accordo economico individuale**

- 2.1 Il presente regolamento avrà efficacia solo previa sottoscrizione di accordo economico ai sensi dell'art. 4 R.E. Tess. della FIP, su modello condiviso e concordato da LNP.
- 2.2 Le Parti che lo vanno a sottoscrivere, sono obbligate al massimo riserbo ed al rispetto della privacy circa il contenuto dei relativi accordi economici.

#### **3. Abbigliamento**

- 3.1 Durante le sedute di allenamento e le competizioni l'Allenatore è tenuto ad indossare gli indumenti sportivi se forniti dalla Società.
- 3.2 L'Allenatore è tenuto, inoltre, ad indossare la divisa sociale se fornita dalla Società:
  - a) all'entrata e all'uscita dell'impianto sportivo in occasione delle gare interne;
  - b) per l'intera giornata per le gare in trasferta;
  - c) in occasione di apparizioni in pubblico e manifestazioni ufficiali, qualora richiesto dalla Società.
- 3.3 L'Allenatore non può indossare indumenti sociali per scopi diversi da quelli previsti.
- 3.4 L'Allenatore è fatto custode di tutto il materiale (sia indumenti che attrezzature che accessori in genere) fornitogli dalla Società e ne risponde in caso di perdita o distruzione che non siano dovuti a causa di forza maggiore ed al normale deterioramento conseguente all'uso.

#### **4. Trasferte**

- 4.1 Obblighi da tenere per le Parti durante le trasferte:



#### ASSOCIAZIONE PROCURATORI

- a) prima di ogni trasferta la Società consegnerà all'Allenatore il programma di viaggio con gli orari da rispettare;
- b) l'Allenatore è tenuto ad utilizzare i mezzi di trasporto collettivi stabiliti dalla Società;
- c) nelle trasferte in pullman non è consentita la presenza di familiari, fidanzate o amici, salvo diversa autorizzazione della Società;
- d) in caso di ritardo tale da impedirgli l'utilizzo del mezzo di trasporto collettivo, l'Allenatore è tenuto a raggiungere il luogo di destinazione con mezzi propri e a proprie spese, salva l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società;
- e) per le trasferte che comportino il pernottamento, la Società fornirà all'Allenatore adeguato alloggio in stanza singola. Resteranno a carico dell'Allenatore tutte le spese di telefono, bar, lavanderia personale e simili;
- f) durante la colazione, il pranzo, la cena e le riunioni, la squadra non deve essere disturbata e nessuno può utilizzare telefoni cellulari;
- g) è fatto assoluto obbligo all'Allenatore di osservare scrupolosamente gli orari degli appuntamenti per come comunicati da parte della Società a voce e/o mediante apposito programma di viaggio;
- h) l'Allenatore è tenuto a consumare i pasti insieme alla squadra;
- i) l'Allenatore è tenuto a mantenere un comportamento che non danneggi l'immagine o la reputazione della Società;
- j) l'Allenatore è tenuto a partire e ritornare insieme alla squadra, a meno che non riceva una diversa indicazione dalla Società che vada a variare il programma stabilito.

## 5. Comportamento prima, durante e dopo le gare

5.1 Durante le gare ufficiali l'Allenatore si impegna a:

- a) in occasione delle gare interne ad essere nello spogliatoio almeno 75 minuti prima della gara;
- b) rispettare gli avversari, gli arbitri e i tifosi;
- c) comportarsi nei confronti degli arbitri e degli avversari in maniera conforme alle regole della FIP, evitando atteggiamenti plateali e proteste che possano danneggiare la squadra;
- d) osservare un comportamento idoneo così come richiamato dal Codice di condotta Coni e dalle norme FIP.

## 6. Rapporto mezzi di comunicazione

6.1 Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, l'Allenatore nel corso delle interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, e nell'uso di social network, non potrà in nessun caso esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che, anche in considerazione della situazione di classifica della squadra, possano risultare comunque lesive. In ogni caso è tenuto ad evitare di esprimere pubblicamente giudizi o valutazioni sull'operato dello staff tecnico e della Società.

6.2 L'Allenatore si obbliga a collaborare con la Società a sottoporsi ad interviste in occasione di avvenimenti sportivi e in altre occasioni stabilite dalla Società come la partecipazione a trasmissioni televisive, secondo le indicazioni della Società, compatibilmente con gli impegni personali, e ricevendone comunicazione, quando possibile, 24 ore prima.

6.3 L'Allenatore potrà partecipare a programmi televisivi o manifestazioni pubbliche, inerenti all'attività sportiva, dandone comunicazione alla Società.

## 7. Assicurazione

7.1 Ferma la facoltà di stipulare accordi migliorativi, si richiamano i principi di cui alle DOA ed ai Regolamenti LNP in tema di massimali e franchigie.

## 8. Modalità di irrogazione della sanzione



#### ASSOCIAZIONE PROCURATORI

- 8.1 Ogni eventuale provvedimento disciplinare sarà irrogato dalla Società secondo il principio della “proporzionalità”. Le sanzioni del rimprovero orale e del richiamo scritto verranno irrogate senza alcuna formalità. In caso di grave inadempienza potrà essere applicata una multa economica.
- 8.2 In caso la Società decida di applicare una multa all’Allenatore l’importo potrà avere, nel caso di maggiore gravità, un massimo del 2,5% del compenso annuale.
- 8.3 L’eventuale sanzione, previa notifica, verrà trattenuta dal compenso del mese successivo. L’ammontare della stessa, verrà determinato in proporzione alla gravità dell’inadempimento posto in essere e l’eventuale provvedimento disciplinare deve essere proporzionato alla gravità del fatto contestato e deve essere comunicato all’Allenatore, con raccomandata a.r. o mail pec al domicilio indicato nell’accordo economico, o mezzo equipollente che comprovi l’avvenuta ricezione da parte dell’Allenatore, da inviare, a pena di inefficacia, entro 7 giorni dal verificarsi del fatto contestato, invitandolo a contro-dedurre entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione di addebito. Se decidesse di non far pervenire le sue controdeduzioni per iscritto nel termine stabilito in suo favore, l’Allenatore potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentito oralmente, anche con l’assistenza di un suo rappresentante.
- 8.4 La Società potrà deliberare il provvedimento nei 5 giorni successivi a quello in cui avrà sentito l’Allenatore o avrà ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei 5 giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro 3 giorni la decisione all’Allenatore. Avverso il provvedimento adottato, l’Allenatore potrà ricorrere nei modi e nei termini di cui all’art. 63 e ss R.O. FIP.
- 8.5 L’Allenatore, in quanto tesserato, è soggetto a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare federale.
- 8.6 La Società che ricorre avverso a squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati all’Allenatori dagli Organi di Giustizia della FIP, si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la Società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione immediata all’Allenatori, questi avrà comunque facoltà di proporre eventuale ricorso a proprie spese e cura

#### LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Denominazione della Società*

\_\_\_\_\_  
*nome dell’Allenatore*

\_\_\_\_\_  
**Firma del rappresentante della Società**

\_\_\_\_\_  
**firma dell’Allenatore**



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

### ADDENDUM

## **REGOLAMENTO INTERNO “ALLENATORI” SOCIETÀ DILETTANTISTICHE ASSOCIATE ALLA LNP - LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO**

### **Provvedimenti disciplinari:**

1. Ogni provvedimento disciplinare sarà irrogato secondo il principio della “proporzionalità”. Le sanzioni del rimprovero orale e del richiamo scritto verranno irrogate senza alcuna formalità. In caso di grave inadempienza potrà essere applicata una multa economica.
2. In caso la Società decida di applicare una multa all’Allenatore, l’importo potrà avere, nel caso di maggiore gravità, un massimo del 2,5% del compenso annuale. Sarà in ogni caso nullo un provvedimento sanzionatorio eccedente tale importo.
3. Le elencate infrazioni possono essere anche sanzionate con una multa pari, nel suo eventuale ammontare massimo, alla percentuale del compenso mensile che viene di fianco a ognuna indicata, oppure le percentuali qui inserite se concordate, ma solo a ribasso, tra le Parti:
  - a) ritardo ingiustificato ad allenamento: 3% / \_\_\_\_\_%
  - b) mancato rispetto di orari di partenza o similari comunicati: 5% / \_\_\_\_\_%
  - c) assenza ingiustificata ad allenamento: 5% / \_\_\_\_\_%
  - d) assenza ingiustificata ad una gara: 25% / \_\_\_\_\_%
  - e) inosservanza di cura medica, mancato rispetto delle indicazioni impartite e/o prescrizioni mediche: 5% / \_\_\_\_\_%
  - f) atto di indisciplina nei confronti della Società o inosservanza di prescrizioni o direttive comportamentali: 5% / \_\_\_\_\_%
  - g) comportamento irrispettoso nei confronti del pubblico: 10% / \_\_\_\_\_%
  - h) espulsione per fatti diversi dal “doppio tecnico”: 5% / \_\_\_\_\_%
  - i) dichiarazione pubblica lesiva della reputazione della Società, degli atleti o di qualsiasi altro tesserato del sodalizio: 20% / \_\_\_\_\_%
  - j) malattia o infortunio dovuti a condotta sregolata dell’Allenatore o comunque a cause attribuibili a sua colpa grave: 25% / \_\_\_\_\_%
  - k) mancata consegna abbigliamento sportivo quando richiesto: 3% / \_\_\_\_\_%
  - l) comportamento lesivo per l’immagine ed il decoro della Società: 5% / \_\_\_\_\_%
  - m) violazione regole dell’art. 4 relativo all’uso dell’abbigliamento: 3% / \_\_\_\_\_%
4. In caso di espulsione, laddove immagini televisive scagionino l’Allenatore, la sanzione sarà annullata.
5. Salvo che risulti diversamente stabilito, in caso di grave recidiva della stessa infrazione, o in infrazione della stessa indole, si raddoppia l’importo della multa in concreto comminata per l’infrazione precedentemente commessa.

4

**LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO**

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Denominazione della Società*

\_\_\_\_\_  
*nome dell’Allenatore*



**Firma del rappresentante della Società**



**ASSOCIAZIONE PROCURATORI  
firma dell'Allenatore**